

Tiziano Fontana  
Claudia Crivelli Barella  
Andrea Stephani  
c/o T.F., CP 8 Mendrisio Borgo  
6850 Mendrisio

Raccomandata  
Lodevole  
Municipio di Mendrisio  
Via Municipio  
6850 Mendrisio

Mendrisio, 8 settembre 2014

## **OPPOSIZIONE**

inoltrata dai consiglieri comunali de i Verdi e cittadini del Comune di Mendrisio Tiziano Fontana, Claudia Crivelli Barella e Andrea Stephani, Mendrisio, contro la domanda di costruzione presentata dalla DISTICO SA, Taverne, riguardante la costruzione di una centrale di distribuzione sulla particella no. 443 RFD Mendrisio, sezione di Genestrerio.

### **IN FATTO E IN DIRITTO**

I.

La domanda di costruzione è in pubblicazione dal 28 agosto all'11 settembre 2014. L'opposizione è presentata nel periodo di pubblicazione ed è pertanto tempestiva.

II.

La legittimazione a opporsi è data ai sensi dell'art. 8 LE, essendo gli opposenti sia in qualità di cittadini sia in qualità di consiglieri comunali direttamente e concretamente toccati dalla domanda di costruzione contestata, giusta la legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst), la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT).

III.

#### III.A Piano regolatore di Genestrerio: ancora applicabile?

Il nuovo Comune di Mendrisio, nato da più fasi aggregative, è privo di un Piano regolatore (PR) unico e aggiornato: è dotato di dieci PR e NAPR riferibili ai diversi quartieri e aventi date di entrata in vigore assai differenti.

I piani regolatori dei precedenti Comuni sono stati concepiti nei decenni passati, quindi in un periodo storico dominato da una concezione dello sviluppo fondata sulla crescita senza limiti, che oggi non solo non è più oggettivamente pertinente, ma è anche in contrasto con:

- il principio costituzionale dello *sviluppo sostenibile* di cui agli articoli 2 cpv. 4 e 73 della Costituzione federale del 1999: «*[La Confederazione] si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita*» e «*La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo*»;

- modifiche legislative intervenute in questo periodo, tra cui:

1. la revisione parziale riguardante la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) votata il 3 marzo 2013 ed entrata in vigore il 1° maggio di quest'anno,

2. la legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, alla quale tutti i PR devono essere adattati entro il 2017.

In particolare, secondo l'articolo 19 cpv. 1 Lst «*il Piano regolatore stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo; esso è commisurato alla capacità finanziaria del Comune*». È assodato che il PR riferibile al vecchio Comune di Genestrerio non rispetta questo criterio della Lst, ripreso dalla precedente legge di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT), come si può leggere nel Messaggio del Consiglio di Stato concernente la Lst: «*Il principio della commisurazione del piano alla forza finanziaria del Comune (art. 24 cpv. 2, seconda frase LALPT) dice che ogni PR deve poggiare su una seria ponderazione dei bisogni e dei mezzi per soddisfarli. Si tratta di un'indicazione che vogliamo mantenere nella norma programmatica, pur coscienti del fatto che il nuovo programma d'urbanizzazione già di per sé rafforza molto il coordinamento con l'aspetto finanziario. L'accento posto sul criterio dell'adeguatezza finanziaria del piano non deve far dimenticare gli **altri criteri cui ogni atto pianificatorio deve ottemperare**, per permettere una ponderazione globale della situazione e degli interessi in gioco; fra questi altri criteri, quello **ambientale - cioè la capacità del territorio di sopportare determinati impatti** - svolge sicuramente un ruolo importante*».

Inoltre, i vari PR dei "quartieri" di Mendrisio sono fondati su previsioni demografiche e su ipotesi di sviluppo economico e turistico non più valide, che quindi devono forzatamente essere aggiornate: le unità insediative, i posti lavoro, gli abitanti e i posti turistici previsti a suo tempo dal PR di Genestrerio non sono più pertinenti e quindi non rispettano la legge.

A questo proposito si deve altresì verificare la contenibilità dei PR, in particolare se non sia eccessiva, valutando il dimensionamento degli attuali PR con le previsioni di incremento demografico e le risorse disponibili.

Si ritiene pertanto che il PR del "quartiere" di Genestrerio non sia più automaticamente applicabile poiché non soddisfa i requisiti fondamentali previsti dalle leggi applicabili in materia pianificatoria: non solo il criterio dell'adeguatezza finanziaria ma soprattutto il criterio ambientale, vale a dire «la capacità del territorio di sopportare determinati impatti».

Considerato inoltre che «*(...) in Svizzera lo sviluppo territoriale degli ultimi decenni non può essere definito «sostenibile» ai sensi della Costituzione federale*» (DATEC, Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005) a maggior ragione s'impone per tutto il Comune di Mendrisio una revisione pianificatoria e l'elaborazione di un unico PR che ottemperi i disposti costituzionali, le norme legali e i criteri pianificatori applicabili.

Il non ossequio del PR di Genestrerio a questi criteri determina, di fatto, che esso non soddisfa più il perseguimento dell'interesse pubblico, requisito fondamentale della pianificazione e dello stato di diritto, come stabilisce la Costituzione federale: «*1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. 2 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.*» Di fronte a questa situazione invocare, come potrebbero fare l'istante o il Municipio di Mendrisio, il principio della sicurezza del diritto e del diritto alla proprietà privata non sarebbe sufficiente. L'interesse pubblico ad avere un quadro pianifi-

catorio rispettoso della legalità riteniamo sia e debba essere superiore a qualsiasi altro principio.

### III.B Consumo di suolo e posti di lavoro

Le considerazioni esposte al punto III.A sono ancora più pertinenti poiché con questo progetto siamo in presenza di un consumo di suolo per scopi industriali a basso valore aggiunto: infatti i 250 posti di lavoro previsti sono occupati, come si desume dalla relazione tecnica, da lavoratori frontalieri; i salari in questo settore in Ticino sono particolarmente bassi. Il progetto in questione è in contrasto con l'art. 1 della legge sulla sviluppo territoriale che mira a «*promuovere un uso misurato del suolo ed uno sviluppo sostenibile; favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche; individuare soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente*».

### III.C Traffico

Nella relazione tecnica si legge che il traffico indotto sarà notevolmente ridotto poiché saranno sgravati gli assi di percorrenza del Luganese e del Mendrisiotto; il problema è la qualità dell'aria del Mendrisiotto in generale che non migliora comunque a causa di nuovi edifici industriali raggiunti da lavoratori in modo autonomo. Senza una riduzione drastica dei movimenti di automobili i livelli legali imposti dalle leggi non saranno rispettati: non è chiaro quanto traffico riuscirà ad evitare il "pulmino aziendale" con i previsti "circa 10 viaggi/giorno verso le fermate dei trasporti pubblici", menzionato nel documento "fisica della costruzione e del territorio".

La soluzione ottimale è quella introdotta dalla ditta Farone Sa di Stabio che organizza un servizio bus tra luogo di lavoro e abitazione dei propri dipendenti o che li obbliga a condividere l'automobile, riducendo drasticamente il traffico.

### III.D Zona sensibile per paesaggio e ambiente

Vi sono anche motivi legati sia alla protezione dell'ambiente sia alla protezione del paesaggio che si oppongono al rilascio della licenza edilizia.

a. L'impatto sul paesaggio è deleterio a causa di un fronte unico di tale grandezza, come si evince dalla fotografia "1 A stabile scuro" allegata alla domanda (vedi pag. 4).

Ora, la legislazione cantonale è retta dal principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio.

Giusta l'art. 92 della Lst «*Il paesaggio cantonale va rispettato, tutelato e valorizzato, garantendone in particolare la varietà, la qualità ed il carattere*. L'art. 94 Lst aggiunge che *le attività l'incidenza territoriale vanno armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio. Le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa*». Tale principio è ulteriormente specificato dall'art. 100 del Regolamento di applicazione della Lst, secondo cui una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando «*si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi*».

Secondo l'art. 99 Lst il Cantone applica il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano in particolare *le zone edificabili se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo* (cpv. 1). I progetti riguardanti superfici di terreno superiori a 2'000 mq rientrano tra quelli aventi un impatto paesaggistico significativo, così come quelli che risultano estranei alle caratteristiche dei luoghi segnatamente per aspetto, forma, dimensione, colore o tipologia costruttiva (art. 107 Regolamento di applicazione della Lst - RLst).



1 A Stabile scuro

La valorizzazione del paesaggio è una delle principali finalità della nuova Lst e quindi anche delle autorità politiche cantonali e comunali che la devono far applicare e rendere concretamente attiva.

La concezione del paesaggio che ne discende implica che oltre alla tutela mediante vincoli e imposizioni le autorità devono anche farsi parti attive della sua valorizzazione (in particolare tramite il progetto di paesaggio, cfr. articoli 97 e 98 Lst): si tratta di una novità sostanziale poiché implica la riqualifica e la promozione dei luoghi tramite una valorizzazione rispettosa del contesto e dell'eredità storica, culturale e naturale.

Il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio di cui agli articoli 94 cpv. 2 Lst e 100 RLst costituisce di fatto una clausola estetica positiva: tale principio «è rispettato quando la costruzione progettata produce un effetto favorevole, un abbellimento del quadro generale del paesaggio. Si può concretamen-


*te parlare di inserimento armonioso se la costruzione si integra nello spazio circostante, cioè quando rispetta le preesistenze e le caratteristiche del luogo in cui si inserisce»* (p. 117). Il progetto non deve quindi limitarsi a evitare l'alterazione del contesto in cui si collocherà, ma deve concorrere a promuovere e valorizzare la qualità d'insieme del paesaggio o dell'insediamento.

Nella fattispecie, il progetto in questione non si integra nel paesaggio, contrasta con le caratteristiche dell'ambiente circostante e non si pone in alcuna relazione di qualità con le preesistenze e con le caratteristiche del luogo.

Il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio previsto dagli articoli 94 cpv. 2 Lst e 100 RLst è pesantemente violato.

È evidente che il progetto in questione con il volume della costruzione fuori terra pari a 136'000 m<sup>3</sup> e una superficie al suolo occupata dall'edificio pari a 10'257 m<sup>2</sup> ha un impatto brutale, tanto più che il fondo oggetto della domanda di costruzione si trova a confine di una zona di protezione della natura e del paesaggio e che nelle adiacenze esiste una zona naturale protetta.

b. L'impatto sull'ambiente è evidente poiché il fondo si trova a confine con aree protette di importanza nazionale e cantonale.



In particolare lo stagno Pra Vicc TI 238 dell'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, assieme allo stagno Prato Grande TI 239, unitamente al sito TI 2502 - Colombera dell'Inventario federale delle paludi di importanza nazionale indicano il valore eccezionale da un punto di vista della biodiversità dell'area in questione e quindi mostrano l'inadeguatezza del PR di Genestrerio.

Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente «*negli ultimi 150 anni, nessun habitat è stato più decimato delle paludi o considerato come una superficie senza valore. Attualmente sono ritenute le zone più pregiate da un punto di vista naturalistico e sono quindi oggetto di una protezione rigorosa. Paludi, torbiere alte e zone palustri possiedono caratteristiche particolari, sono testimoni*

*di secoli di storia culturale e ospitano molte specie animali e vegetali minacciate. Quasi la metà della flora svizzera in pericolo di estinzione si concentra nelle zone umide» e a proposito dei siti di riproduzione degli anfibi, questi ultimi «sono il gruppo di animali maggiormente esposto al pericolo d'estinzione in Svizzera: il 70 per cento delle specie indigene figura infatti sulla relativa Lista rossa. La riproduzione di tutte le specie di anfibi presenti in Svizzera, ad eccezione della Salamandra nera, dipende dalla presenza di corpi idrici. Creato dalla Confederazione al fine di proteggere le specie anfibie minacciate d'estinzione in Svizzera, l'Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale (ISAN) è entrato in vigore nel 2001. Scopo dell'inventario è conservare, sostenere o reintrodurre le popolazioni di anfibi accertate».*

Non riteniamo che le misure imposte dal Cantone nell'ambito della procedura per il piano di quartiere siano sufficienti in considerazione del pregio dell'area in questione.

Lo studio del WWF *Progetto di messa in rete degli ambienti naturali e seminaturali del Laveggio* dovrebbe ispirare una differente visione del territorio in questione, della sua fragilità e del suo valore naturalistici e quindi una modifica del PR.

## V. Conclusione

Per tutti i motivi sopra esposti si chiede che la domanda di costruzione in questione sia negata.

Tiziano Fontana

Claudia Crivelli Barella

Andrea Stephani